

REGOLAMENTO N. 131/63/CEE DELLA COMMISSIONE**del 19 dicembre 1963****che modifica il regolamento n. 91 della Commissione relativo alle restituzioni applicabili alle esportazioni di alcuni tipi di farine, semole e semolini****LA COMMISSIONE DELLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA,**

Visto il Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea,

Visto il regolamento n. 19 relativo alla graduale attuazione d'una organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, ed in particolare i suoi articoli 19, paragrafo 2, comma a) e 20, paragrafo 2,

Considerando che l'articolo 20, paragrafo 2 del regolamento n. 19 permette, in caso d'esportazione di farine, semole e semolini verso i paesi terzi, di coprire con una restituzione la differenza fra i corsi praticati sul mercato mondiale ed i prezzi dello Stato membro esportatore, alle condizioni adottate seguendo la procedura di cui all'articolo 26 del predetto regolamento; che queste condizioni sono state stabilite nel regolamento n. 91 della Commissione relativo alle restituzioni applicabili alle esportazioni di alcuni tipi di farine, semole e semolini ⁽²⁾, modificato dal regolamento n. 19/63/CEE ⁽³⁾;

Considerando che l'articolo 4, paragrafo 1 del regolamento n. 91 fissa la quantità di prodotto di base sulla quale viene calcolata la restituzione all'atto dell'esportazione di farine di frumento o di spelta e di frumento segalato; che tale quantità viene fissata a 1.020 kg per 1.000 kg di farine che

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi ed è direttamente applicabile in ogni Stato membro.

Fatto a Bruxelles, il 19 dicembre 1963.

Per la Commissione

Il Presidente

Walter HALLSTEIN

REGOLAMENTO N. 132/63/CEE DELLA COMMISSIONE**del 19 dicembre 1963****che modifica il regolamento n. 89 della Commissione per quanto riguarda la determinazione dei prezzi franco frontiera****LA COMMISSIONE DELLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA,**

Visto il Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea,

hanno un tenore in cenere superiore a 1.650 milligrammi per 100 grammi di farine;

Considerando che l'assenza di un limite massimo per il tenore in cenere delle farine che possono beneficiare d'una restituzione all'esportazione può causare l'esportazione di prodotti aventi un tenore in cenere superiore a quello del cereale di base; che questa possibilità porta a delle distorsioni di concorrenza e che conviene quindi fissare un limite superiore per il tenore in cenere dei prodotti che, in quanto farine, possono beneficiare d'una restituzione all'esportazione;

Considerando che le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del Comitato di gestione dei cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:**Articolo 1**

I termini « oltre 1.650 » di cui all'articolo 4 paragrafo 1, ultima riga, del regolamento n. 91 sono sostituiti dai termini « da 1.650 sino a 1.900 incluso ».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee*.

Visto il regolamento n. 19 relativo alla graduale attuazione d'una organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾ ed in particolare l'articolo 3,

⁽¹⁾ *Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee* n. 30 del 20 aprile 1962, pag. 933/62.

⁽²⁾ *Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee* n. 66 del 28 luglio 1962, pag. 1904/62.

⁽³⁾ *Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee* n. 35 del 6 marzo 1963, pag. 530/63.

Considerando che l'articolo 2, paragrafo 1 del regolamento n. 55 del Consiglio relativo al regime dei prodotti trasformati a base di cereali ⁽¹⁾, modificato dal regolamento n. 155/63/CEE ⁽²⁾ prevede che l'elemento mobile del prelievo applicabile ai prodotti trasformati negli scambi intracomunitari è calcolato in funzione alla media dei prezzi franco frontiera per i primi 25 giorni del mese precedente quello dell'importazione; che le disposizioni di questo regolamento rendono necessaria la fissazione della media mensile dei prezzi franco frontiera, determinati conformemente all'articolo 3 del regolamento n. 19;

Considerando che i criteri secondo i quali la Commissione determina i prezzi franco frontiera sono adottati dal regolamento n. 89; che questi criteri prevedono ogni settimana la determinazione dei prezzi franco frontiera ma, salvo eccezioni, solo quando il prezzo franco frontiera è inferiore al prezzo d'entrata di uno Stato membro importatore;

Considerando che si rende necessario determinare dei prezzi franco frontiera anche quando questi sono più elevati del prezzo d'entrata dello Stato membro importatore, qualora nel corso di un mese un prezzo franco frontiera sia stato inferiore ad un prezzo d'entrata, al fine di poter determinare se la media dei prezzi franco frontiera che ne risulta è inferiore al prezzo d'entrata dello Stato membro importatore; che, pertanto, queste operazioni non possono aver luogo che alla fine del mese in corso,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'articolo 1 del regolamento n. 89 della Commissione relativo ai criteri di fissazione dei prezzi franco frontiera dei cereali, farine, semole e semolini e sostituito dalle seguenti disposizioni:

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi ed è direttamente applicabile in ogni Stato membro.

Bruxelles, il 19 dicembre 1963.

« Sulla base dei criteri definiti agli articoli seguenti, il prezzo del prodotto in provenienza dallo Stato membro esportatore, reso franco frontiera dello Stato membro importatore, qui appresso detti prezzi franco frontiera, è determinato dalla Commissione, per quanto riguarda ognuno dei prodotti di cui all'articolo 1 commi a), b) e c) del regolamento n. 19:

— per ogni Stato membro il cui prezzo franco frontiera è inferiore al prezzo d'entrata dello Stato membro importatore,

— per ogni Stato membro che ha ricorso all'articolo 19, paragrafo 2, commi b) e c) del regolamento n. 19. »

Articolo 2

Nel regolamento n. 89 viene inserito il seguente articolo 9 bis:

« Articolo 9 bis

Oltre i casi previsti all'articolo 1, per la fissazione della media dei prezzi franco frontiera, di cui all'articolo 2, paragrafo 1 del regolamento n. 55 modificato dal regolamento n. 115/63/CEE, la Commissione determina i prezzi franco frontiera per quanto riguarda ognuno dei prodotti di cui all'articolo 1 comma a) del regolamento n. 19 quando, nel corso dei primi 25 giorni del mese, un prezzo franco frontiera è stato determinato per un prodotto in applicazione all'articolo 1, primo trattino, come pure nei casi d'applicazione delle disposizioni dell'articolo 1, paragrafi 2 e 3 del regolamento n. 97.

La Commissione determina questi prezzi alla fine di ogni mese per ognuna delle settimane di tale mese, conformemente alle disposizioni degli articoli da 2 a 8. »

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee*.

Per la Commissione

Il Presidente

Walter HALLSTEIN

⁽¹⁾ *Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee* n. 54 del 2 luglio 1962, pag. 1583/62.

⁽²⁾ *Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee* n. 155 del 28 ottobre 1963, pag. 2594/63.